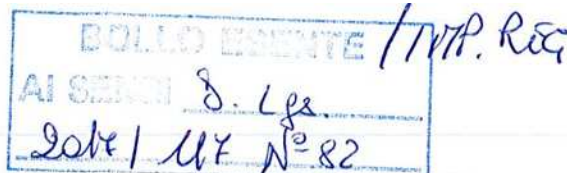


01 DIC. 2021



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE-
MODIFICA DELLO STATUTO PER LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO
SETTORE**

Il giorno 27/11/2021 alle ore 19:00 presso la sede associativa sita nel Comune di Monzuno (Bo), in Via Monte Mandria, n.135, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "ARISTOGATTI ODV" convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione della modifica dello statuto a seguito richiesta pervenuta dall'ufficio regionale ODV – integrazioni necessarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore".**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Cristina Giaimo, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la signora Maria Cristina Sibani.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 7 soci su n. 7 iscritti; pertanto ai sensi dello statuto vigente, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dall'ufficio Regionale preposto, al fine di conseguire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per adeguare alle disposizioni normative lo statuto dell'Associazione.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione, soffermandosi in particolare sugli articoli numero 3, 4, 6, 7, 9, che devono essere integrati ovvero modificati come da richiesta espressa pervenuta dall'Ufficio Regionale preposto.

Al termine della lettura, il presidente apre le votazioni in modalità palese per il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, e di provvedere inoltre all'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione e alle comunicazioni da effettuare al Registro Regionale ODV per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21:30, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Giuseppe Grano

Il Segretario

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI IMOLA

Pacco n. 12098 serie 3

Versato € ESSENTE con quietanza ✓

p. IL DIRETTORE

01 DIC. 2021



IL DIRETTORE PROVINCIALE
Maria Rita Civalani
IL FUNZIONARIO
Laura PIEPOLI

[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARISTOGATTI ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "ARISTOGATTI ODV" con sede legale nel Comune di MONZUNO(BO), Via Monte Mandria, n.135, associazione non riconosciuta operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, *avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate allo svolgimento di attività rientranti nell' articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017 : interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo.*

L'Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, condivisione e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi ispirandosi ai principi della solidarietà umana, e si prefigge lo scopo di:

- promuovere e realizzare attività di cura, protezione ed accoglienza dei gatti randagi o abbandonati al fine di favorire un rapporto rispettoso ed equilibrato fra uomo e animale, anche nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica;
- effettuare il controllo e il monitoraggio delle colonie feline in particolare nel territorio del Comune di Medicina (BO) e dei comuni limitrofi;
- proteggere e accogliere i gatti abbandonati o randagi, tutelandone i diritti e la salute con l'obiettivo di darne in adozione il maggior numero possibile a persone o famiglie che si rivelino idonee e interessate;
- promuovere e diffondere la cultura del rispetto dei felini e di tutti gli animali in generale.

L'Associazione si riconosce nei dettami della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale sanciti dall'UNESCO il 15 ottobre 1978.

Attraverso la propria attività l'Associazione si propone, inoltre, il perseguimento di finalità di pubblica utilità quali la tutela dell'ambiente e la tutela dell'incolumità delle persone, nonché la sensibilizzazione ad una maggiore coscienza civile.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore

di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) gestire direttamente o tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati strutture di ricovero per gatti randagi o abbandonati per accoglierli e fornire loro cibo, rifugio ed assistenza veterinaria;
- b) favorirne l'adozione presso persone o famiglie che risultino idonee, svolgendo a tal fine la necessaria opera di sensibilizzazione;
- c) custodire temporaneamente i gatti trovatelli, ricercare i proprietari anche tramite annunci, affidarli eventualmente a privati che diano le necessarie garanzie;
- d) assicurare con interventi quotidiani la sopravvivenza dei gatti randagi procurando loro cibo e ricovero, tenendo sotto stretta osservazione le loro condizioni di salute e igieniche nell'habitat;
- e) contribuire alla salute collettiva garantendo ai gatti periodiche visite veterinarie e tutta l'assistenza possibile al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica;
- f) offrire collaborazione ai Servizi Sanitari per il censimento delle colonie feline e per la cattura delle gatte ai fini della sterilizzazione necessaria per prevenire e limitare il randagismo;
- g) promuovere la maggiore conoscenza possibile degli animali e della loro utilità per l'uomo, spesso anche terapeutica;
- h) sensibilizzare i cittadini ai problemi della tutela degli animali in generale e suscitare con tutti i mezzi il rispetto;
- i) intervenire nel salvataggio di animali in pericolo o maltrattati;
- j) stimolare l'osservanza delle leggi di protezione degli animali e promuoverne l'emanazione di nuove;
- k) collaborare con tutte le iniziative, anche individuali, e con le Associazioni ed organizzazioni che perseguono scopi analoghi;
- l) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore; tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci, rispettando i limiti e i criteri che saranno emanati con appositi decreti.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, "esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività

svolta, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore (art. 33 D.Lgs 117/2017).

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'associazione stessa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.17 co.4 del D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art.3

Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Ai sensi dell'art.8 comma 1, D.Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'associazione, luogo di svolgimento delle attività istituzionali, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

CG

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. oppure sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Art.4

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di osservare tutte le previsioni statutarie. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.117/2017, riguardo alle persone giuridiche possono aderire solamente organizzazioni di volontariato, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

Sostenitori dell'Associazione

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, oppure versino, anche una tantum, un contributo di rilevante valore.

I Sostenitori possono partecipare alle attività dell'associazione in quanto ne condividono le finalità e intendono sostenerle, pur non intendendo diventare associati.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati



[Handwritten signature]

dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione a socio, sempre motivata, deve essere comunicata all'interessato dal Consiglio direttivo entro 15 giorni dal ricevimento; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito scritto;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni

legittimamente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

I soci hanno il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta da inviare con un preavviso minimo di 30 giorni al Presidente del Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Tutte le previsioni di cui sopra riguardo all'esame dei libri sociali, potranno essere implementate tramite regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci.

19

Art.8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Revisore Legale dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

e) l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.9

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Il socio minorenni assume gli stessi diritti ed obblighi degli altri soci tramite chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe, salvo diverse previsioni del codice del terzo settore.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c. nomina e revoca i membri degli altri Organi ove siano stati nominati;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. delibera su tutto quanto viene ad essa attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, oppure proposto dal Consiglio Direttivo;
- f. delibera su impegni finanziari che possano impegnare l'Associazione per periodi superiori ad ogni singolo esercizio sociale;
- g. approva gli eventuali regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- i. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- l. delibera sull'adesione dell'Associazione ad altre associazioni;
- m. delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie dell'associazione;
- n. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- p. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Legale, ovvero Collegio dei Revisori (se nominati), oppure da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi presso la sede dell'associazione nel Comune di Monzuno (BO), almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Associazione potrà provvedere ad effettuare la comunicazione anche tramite altri mezzi, individuati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, diretti a meglio diffondere fra gli associati la data fissata per la seduta, ivi compresi i mezzi informatici ed elettronici (e-mail, sms, etc.).

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati ed approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può

CA

provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario - Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, a tale organo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Non sono previste limitazioni al potere di rappresentanza del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall'art. 26 co. 7 del D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11**Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12**Il Revisore Legale dei Conti**

Il Revisore Legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La nomina del Revisore Legale dei conti, ovvero di una società di revisione Legale, è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13**L'Organo di Controllo**

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017- artt. 30 e 31.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15

Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17

Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono

5

intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Monzuno, li 24/11/2021

IL PRESIDENTE

Cristina Grano

IL SEGRETARIO

[Signature]